



COMUNICATO NUMERO 35 DATA PUBBLICAZIONE 07/03/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 85 DEL 6 MARZO 2025  
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

**1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**1.1 ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI DELLA F.I.G.C. (DAL  
COMUNICATO UFFICIALE N. 343 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 180/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 343 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.2 ELEZIONE DEI TRE COMPONENTI DEL COMITATO DI  
PRESIDENZA DELLA F.I.G.C. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.  
344 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 344 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.3 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.  
346 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 184/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 346 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.4 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI  
COMUNICATI UFFICIALI N. 352 E 354 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 351/AA al n. 356/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 352 e 354 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

## **1.5 REVOCA SOSPENSIONE DELLA FEDERAZIONI CALCIO DEL PAKISTAN (DALLA CIRCOLARE N. 53 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1 SEGRETERIA S.G.S.**

#### **2.1.1 ELENCO RICONOSCIMENTO DEI CLUB SS 2024/2025 - PRIMO – SECONDO E ASPIRANTI TERZO LIVELLO - TIPOLOGIA CLUB GIOVANILI S.S. 2024-2025**

Dall'analisi dei moduli di censimento ricevuti e dopo aver effettuato le opportune verifiche, si riportano di seguito le tipologie di Club Giovanili, suddivise per Delegazione di appartenenza.

#### **DELEGAZIONE DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA**

##### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD CITTA' DI BAVENO  
USD JUVENTUS DOMO

##### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD OMEGNA 1906  
ASD VERBANIA CALCIO  
ASD VOLUNTAS SUNA

##### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

A.C.D. MASERA CALCIO  
A.C.D.MERGOZZESE  
A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA  
A.S.CREVOLESE A.S.D.  
A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE  
A.S.D.BAGNELLA CALCIO 1972  
A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO  
G.S. SAN FRANCESCO  
SOC.DIL. CALCIO VOGOGNA  
U.S.D. CANNOBIESE 1906  
U.S.D. ORNAVASSESE  
U.S.D. PRO VIGEZZO  
U.S.D.VARZESE

#### **2.1.2 ATTIVITÀ ESORDIENTI UNDER 13 FAIR PLAY ELITE S.S. 2024/2025 - FASE INTERPROVINCIALE**

Come da fasi provinciali svolte, si confermano le date e le location della fase interprovinciale del Trofeo Under 13 Trofeo Elite.

Di seguito i 3 concentramenti con il calendario delle partite ed in allegato il referto.

**Dal 16 Marzo 2025 al 13 Aprile 2025**

## **GIRONE B**

16 marzo 2025 dalle ore 15:00 – Impianto società ospitante Baveno Stresa (Stadio comunale Galli, Via Carlo Segù 12, Baveno)

BAVENO STRESA – ASTI CALCIO - JUVENTUS DOMO – DIAVOLETTI

1ª giornata: BAVENO STRESA – ASTI  
JUVENTUS DOMO – DIAVOLETTI

2ª giornata: BAVENO STRESA – JUVENTUS DOMO  
ASTI – DIAVOLETTI

3ª giornata: BAVENO STRESA – DIAVOLETTI  
ASTI – JUVENTUS DOMO

I raggruppamenti della Fase Interregionale verranno svolti presso l'impianto della società ASD Mappanese (Via Luigi Galvani angolo Via Tibaldi, 10079 Mappano TO) il 3 maggio alle ore 14:30.

- La Seconda Fase interregionale è prevista nel week-end dell'10/11 maggio 2025.
- La Fase Finale Nazionale, è prevista il 30/31 Maggio 2025 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI)

Le modalità di svolgimento della fase finale Nazionale saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale.

## **3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

### **3.1 MECCANISMI DI SCAMBIO E FASE POST CAMPIONATO**

In vista della fine dei campionati riteniamo di rammentare i "meccanismi di scambio" tra categorie e la formula di svolgimento della fase post campionato, così come stabiliti dal Comitato Regionale (CU n° 28 del 28 settembre 2024).

Riportiamo, in allegato, un documento apposito che contiene quanto sopra indicato.

### **3.2 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER RICORSI E RECLAMI**

Negli ultimi quattro turni di campionato i termini per presentare ricorsi (giudice territoriale di primo grado) e reclami (corte sportiva di appello – secondo grado-) sono abbreviati.

Invitiamo a rileggere i comunicati ufficiali che disciplinano questa tematica, già pubblicati nelle scorse settimane.

Con l'occasione si precisa che i ricorsi e i reclami devono essere presentati in forma scritta secondo le forme e le modalità previste dal Codice, ogni altra forma di comunicazione viene considerata come semplice doglianza.

### **3.3 REVOCA RICHIESTA PARTICOLARE AL CALENDARIO**

Il **Valsessera** ha spedito una email - il 5 marzo scorso – con la quale ha comunicato di **revocare** la propria richiesta di giocare in orario particolare in relazione alla cat. **Under 19**, pertanto le gare casalinghe della predetta Società si giocheranno in orario ufficiale.

### **3.4 RADUNO DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 14**

La Delegazione VCO rende noto i nomi di calciatori convocati per un nuovo raduno della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Province.

Il **raduno di selezione** si terrà lunedì 10 marzo 2025 (ritrovo ore 18:00), presso il **campo sportivo di Comunale di Pieve Vergonte (via Alcide De Gasperi)** e in tale occasione si svolgerà un incontro amichevole con la squadra **Under 15 del Fomarco Don Bosco Pievese**.

***I calciatori sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa (disposizione valida per chi non lo avesse già consegnato), e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).***

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

**BAGNELLA:** Abbagnano Alex, Beltrami Daniele, Ciocca Gregorio, Gattei William, Mangialardo Tommaso, Reginato Cristian;

**CALCIO VOGOGNA:** Nini Davide;

**CREVOLESE:** Caffone Marco, Frassetto Lorenzo;

**FOMARCO DON BOSCO PIEVESE:** Falcioni Ascanio, Iardella Giovanni, Sirro Francesco, Spadone Samuele;

**ORNAVASSESE:** Perozzo Matteo;

**VERBANIA:** Bego Luca, Blaseotto Nicolò, Clinco Matteo, Cova Giacomo, Della Rossa Antonio.

**Responsabile organizzativo:** Benedetto Madeo

**Dirigente responsabile:** Fabio Alberti

**Selezionatore:** Vincenzo Castanò

**Collaboratore tecnico:** Maurizio Iulita

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo [comverbania@Ind.it](mailto:comverbania@Ind.it).

Ringraziamo **ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE** per l'ospitalità.

### **3.5 TESSERINI ABILITATI CORSO PER DIRIGENTE-ARBITRO NELL'ATTIVITÀ DI BASE**

Nel CU n° 25 del 20 dicembre 2024 sono stati riportati i nominativi di coloro che hanno conseguito la **qualifica di dirigente-arbitro** in seguito allo specifico corso. Sono giacenti presso la Sede i tesserini dei seguenti soggetti:

CAZZARO DIEGO, CONENNA STEFANO, FRANCIOLI SARA, FUSARO TOMMASO, GROSSI DANIELE, LANUCARA MASSIMO, MAIELLO MARCO, MARIANI MASSIMO, MARINO DANIELE, MORINELLO FRANCESCO, PADERNI FEDERICO, PRIORI MATTEO, ROLANDI ALDO, SINACORI DOMENICO, SONCINI MARA, ZANINETTA ALESSANDRO.

**Il tesserino deve essere ritirato dal soggetto direttamente interessato oppure da delegato munito di delega scritta.**

### **3.6 CHIUSURA UFFICIO SEDE**

Informiamo che lunedì 10 marzo l'Ufficio della Sede della Delegazione sarà chiuso tutto il giorno.

### **3.7 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE**

<b>GARA</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>DATO VARIATO</b>
Mergozzese-Soccer Gattico Veruno	Terza cat. 7^ ritorno	Sabato 8 marzo, inizio ore 15:00
Verbania Olympia-Valsessera	Terza cat. 7^ ritorno	Inizio ore: 15:30
Varzese-Dufour Varallo	Under 19 7^ ritorno	Campo: via Leonardo da Vinci, Trontano loc. Cosasca
Arona-San Francesco	Under 15 7^ ritorno	Inizio ore 12:00
Borgosesia-Voluntas Suna	Under 14 3^ ritorno	Inizio ore 18:00
Crevolese-Gozzano	Under 14 3^ ritorno	Inizio ore: 14:15
Verbania-Dufour Varallo	Under 14 3^ ritorno	Giovedì 20 marzo ore 19:00

### **3.8 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO**

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

BAGNELLA, CRODO, ESIO VERBANIA, LESA VERGANTE, VIRTUS VILLADOSSOLA

# RISULTATI

## TERZA CATEGORIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - R		
MEINA FOOTBALL CLUB	- LIBERTAS VAPRIO	5 - 1
MONTECRESTESE 08 ASD	- VERBANIA OLYMPIA 20.20	2 - 0
OLEGGIO CASTELLO	- MERGOZZESE	2 - 3
SAN MAURIZIO CALCIO	- ARMENO	1 - 1
SOCCER GATTICO VERUNO	- PREGLIESE	1 - 2
(1) VALSESSERA A.S.D.	- VIRTUS CRUSINALLO 1905	1 - 0

(1) - disputata il 01/03/2025

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- VALSESSERA A.S.D.	2 - 0
CIREGGIO	- SERRAVALLESE 1922	1 - 8
(1) DUFOUR VARALLO	- BRIGA	1 - 3
FERIOLO CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VOLUNTAS SUNA	3 - 2
RIVIERA D ORTA	- VARZESE	3 - 2

(1) - disputata il 02/03/2025

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - R		
(1) CANNOBIESE 1906	- VEVERI 1974	2 - 2
MERGOZZESE	- BIANDRATE 2018	6 - 1
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- VIRTUS VILLADOSSOLA	8 - 1
SPORTIVA CALTIGNAGA	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	1 - 1
VARZESE	- CUREGGIO CALCIO	6 - 1

(1) - disputata il 01/03/2025

## GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - R			
(1) BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	-	A
BORGOSIESIA CALCIO	- VALSESSERA A.S.D.	8 - 0	
BRIGA	- ARONA CALCIO	1 - 1	
CALCIO VOGOGNA	- DUFOUR VARALLO	12 - 0	
S.FRANCESCO	- MERGOZZESE	6 - 0	
US PROVIGEZZO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 9	

(1) - disputata il 01/03/2025

**A: mancata presentazione da parte dell'arbitro**

## GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - R			
ACCADEMIA DEL TALENTO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	5 - 0	
BAGNELLA CALCIO 1972	- BORGOSIESIA CALCIO	8 - 0	
CUREGGIO CALCIO	- VERBANIA CALCIO	0 - 3	
(1) DUFOUR VARALLO	- CREVOLESE A.S.D.	2 - 1	
ORNAVASSESE	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 3	
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- SOCCER GATTICO VERUNO	1 - 3	
VOLUNTAS SUNA	- ARONA CALCIO	0 - 3	

(1) - disputata il 01/03/2025

## ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
S.FRANCESCO	- ORNAVASSESE	-	W
US PROVIGEZZO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
VARZESE	- MASERA	-	R

## ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
(1) BAGNELLA CALCIO 1972	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	
BAVENO STRESA SSD A RL	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
CREVOLESE A.S.D.	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
VARZESE	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	

(1) - disputata il 02/03/2025

## ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	

## PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
MERGOZZESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
VARZESE	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
(1) VIRTUS VILLADOSSOLA	- US PROVIGEZZO	0 - 0	

(1) - disputata il 02/03/2025

## PULCINI 2°anno 7v7 PRIMA.V.-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	- S.FRANCESCO	0 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	VARZESE	- VERBANIA CALCIO SQ.B	0 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	VOLUNTAS SUNA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0

## PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	CREVOLESE A.S.D.	- JUVENTUS DOMO SQ.B	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- ORNAVASSESE	0 - 0	VIRTUS VILLADOSSOLA	- S.FRANCESCO	0 - 0
VARZESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	VOLUNTAS SUNA	- BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	0 - 0

## PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
MERGOZZESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- MERGOZZESE	0 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- CANNOBIESE 1906	0 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0
VIRTUS VILLADOSSOLA	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
VOLUNTAS SUNA	- ORNAVASSESE	0 - 0

## PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
VARZESE	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- VARZESE	0 - 0
CALCIO VOGOGNA	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
CREVOLESE A.S.D.	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VERBANIA CALCIO	0 - 0
ORNAVASSESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0



# PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
CALCIO VOGOGNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	-	W	JUVENTUS DOMO SQ.B	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0-0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	0-0		ORNAVASSESE	- BAVENO STRESA SSD A RSQ.B	0-0	
JUVENTUS DOMO	- S.FRANCESCO	0-0		VARZESE	- CANNOBIESE 1906	0-0	
VERBANIA CALCIO	- BAVENO STRESA SSD A RL	-	R	VIRTUS VILLADOSSOLA	- US PROVIGEZZO	0-0	

## ATTIVITÀ DI BASE:

# GARE NON OMOLOGATE

### TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE	UN	2/A	01-03-25	S.FRANCESCO	ORNAVASSESE	W
		2/A	01-03-25	VARZESE	MASERA	R

### ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE	A	1/A	22-02-25	VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	D
--------	---	-----	----------	-----------------	----------------------	---

### 8V PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE	A	2/A	01-03-25	CALCIO VOGOGNA	BAGNELLA CALCIO 1972	W
		2/A	01-03-25	VERBANIA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	R

Legenda:

R referto mancanti  
 W gara rinviata per accordo  
 D delibera del Giudice sportivo

I **referti mancanti** devono giungere entro la disputa della gara successiva ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS.

Le **gare rinviate per accordo** e di cui non già stata fissata una data di recupero devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria.

**In entrambi i casi sopra citati il mancato rispetto dei termini comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria.**

# GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

## **TERZA CATEGORIA**

### **GARE DEL 1/ 3/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 150,00 VIRTUS CRUSINALLO 1905

Per comportamento gravemente minaccioso ed offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, giungendo alcuni dei predetti sostenitori a tentare di invadere il campo scalcando la recinzione, non riuscendovi grazie all'intervento dei dirigenti di entrambe le società. Inoltre, per responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati, durante il secondo tempo e a fine gara.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DODICI GARE EFFETTIVE**

SCROSATI LORENZO (VALSESSERA A.S.D.)

A fine gara rivolge al portiere della squadra avversaria un grave insulto a sfondo razziale da cui è scaturita una rissa.

Sanzione ai sensi dell'art. 28 CGS.

##### **SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE**

BOUCHBIKA OSAMA (VIRTUS CRUSINALLO 1905)

A fine gara partecipava attivamente alla rissa scaturita dall'insulto razziale, colpendo un giocatore della squadra avversaria che si trovava a terra con pugni e calci al volto.

##### **SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE**

CRISTINA GIACOMO (VIRTUS CRUSINALLO 1905)

A fine gara ha preso parte attiva all'interno della rissa, sferrando pugni e spintoni ai danni dei calciatori della squadra avversaria.

GAYE MBAYE GUEYE (VIRTUS CRUSINALLO 1905)

A fine gara, dopo aver subito un insulto razziale, ha iniziato a sferrare pugni e spintoni contro l'autore dell'insulto e diversi giocatori avversari intervenuti per dividerli. Inoltre cercava di venire a contatto con gli spettatori della squadra locale.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SACCAGNO DANIELE (VALSESSERA A.S.D.)

**GARE DEL 2/ 3/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DEL NUNZIO SIMONE (ARMENO)

ACUCELLA FELIPE  
ALBERTO (MERGOZZESE)

MARINO MATTIA (OLEGGIO CASTELLO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BISACCIA SAMUELE (VERBANIA OLYMPIA 20.20)

**JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO**

**GARE DEL 1/ 3/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE (UNA GARA):**

FERA ANTONIO (VARZESE) gara 1

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ANASTASI PIETRO ROCCO (CIREGGIO)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GUEYE SERIGNE SALIOU (GRAVELLONA SAN PIETRO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VOLA ANDREA (VARZESE)

**GARE DEL 2/ 3/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

FARETTA NICOLAS (DUFOUR VARALLO)

Espulso per doppia ammonizione (la seconda ricevuta quando si trovava in panchina dopo essere stato sostituito). A fine gara indirizzava al direttore di gara, che si accingeva a lasciare l'impianto sportivo, una minaccia di morte e frasi offensive.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

APRILE MATTEO

(DUFOUR VARALLO)

DEFABIANI PIETRO

(DUFOUR VARALLO)

**ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**

**GARE DEL 1/ 3/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CIANFRIGLIA MARCO

(CANNOBIESE 1906)

Espulso dalla panchina. Alla notifica del provvedimento insisteva nelle proteste e assumeva un atteggiamento anche minaccioso nei confronti del direttore di gara. Dalla tribuna reiterava gli insulti all'arbitro ed ai giocatori della squadra avversaria.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BONASSI YURI (CANNOBIESE 1906)

## **GARE DEL 2/ 3/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CONTI CRISTIAN (VARZESE)

## **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**

## **GARE DEL 2/ 3/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CHEN MARCO (BORGOSIESIA CALCIO)

## **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**

## **GARE DEL 2/ 3/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PANIZZA NICOLO (SANTALESSANDRO ANSPI ASD)

# PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GARE DEL 22/ 2/2025

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 10,00 VERBANIA CALCIO

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto.

### **Amichevole autorizzata Mergozzese-Baveno Stresa, cat. Esordienti misti, disputata il 27 febbraio 2025**

Dall'analisi del referto di gara è emerso che Baveno Stresa ha impiegato la calciatrice Cesarini Arabella nata il 19 ottobre 2015. Secondo il Cu n° 1 SGS nella categoria Esordienti misti sono impiegabili calciatori e calciatrici nati negli 2012, 2013 e 2014. Nel caso di specie la calciatrice in parola non appartiene alle annate citate e non ha nemmeno 10 anni compiuti.

Per quanto sopra esposto si irroga una ammenda di € 30,00 alla società Baveno Stresa e inibizione temporanea alla dirigente accompagnatrice Anna Zanoia fino al 21 marzo 2025 compreso.

Le ammende comminate con il presente Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione a mezzo bonifico bancario o in contanti presso la Sede.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 7 marzo 2025.

IL SEGRETARIO  
Sergio Belli

IL DELEGATO  
Benedetto Madeo

# PROGRAMMA GARE

## TERZA CATEGORIA

### GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VALSESSERA A.S.D.	PREGIESE	R	15/03/2025 14:30	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
MONTECRESTESE 08 ASD	MERGOZZESE	R	16/03/2025 14:30	351 COMUNALE	MONTECRESTESE	VIA PONTETTO
OLEGGIO CASTELLO	ARMENO	R	16/03/2025 14:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
SAN MAURIZIO CALCIO	MEINA FOOTBALL CLUB	R	16/03/2025 14:30	499 COMUNALE	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VIA BONETTO, 33
SOCCER GATTICO VERUNO	LIBERTAS VAPRIO	R	16/03/2025 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO
VIRTUS CRUSINALLO 1905	VERBANIA OLYMPIA 20.20	R	16/03/2025 14:30	390 COMUNALE	CRUSINALLO - OMEGNA	VIA VERTA

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

### GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	15/03/2025 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
CIREGGIO	BRIGA	R	15/03/2025 15:00	2238 COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO
DUFOR VARALLO	VOLUNTAS SUNA	R	15/03/2025 15:00	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
FERIOLO CALCIO	VARZESE	R	15/03/2025 15:00	955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B
RIVIERA D ORTA	VALSESSERA A.S.D.	R	15/03/2025 15:00	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
SERRAVALLESE 1922	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	15/03/2025 15:00	518 INNOCENTE BOSSI	SERRAVALLE SESIA	VIA LA SESIA, 37

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

### GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MERGOZZESE	CANNOBIESE 1906	R	16/03/2025 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	CUREGGIO CALCIO	R	16/03/2025 10:00	1000 COMUNALE	NOVARA	VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO
SPORTIVA CALTIGNAGA	BIANDRATE 2018	R	16/03/2025 10:30	108 COMUNALE	CALTIGNAGA	VIA DELLO SPORT, 1
VARZESE	VEVERI 1974	R	16/03/2025 10:30	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VIRTUS VILLADOSSOLA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	R	16/03/2025 11:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

## GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

### GIRONE UN - 6 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	VOLUNTAS SUNA	R	12/03/2025 18:30	2234 COMUNALE	RAMATE - CASALE CORTE CERRO	VIA XXV APRILE

### GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	BRIGA	R	16/03/2025 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BORGOSIESIA CALCIO	MERGOZZESE	R	16/03/2025 10:00	81 SINTETICO "COMUNALE"	BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
CALCIO VOGOGNA	ARONA CALCIO	R	16/03/2025 10:30	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VALSESSERA A.S.D.	R	16/03/2025 10:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
S.FRANCESCO	VOLUNTAS SUNA	R	16/03/2025 10:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
US PROVIGEZZO	DUFOR VARALLO	R	16/03/2025 10:30	51 GIOVANNI BROCCA	BEURA	VIA SAN GIORGIO

## GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	VERBANIA CALCIO	R	15/03/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
DUFOR VARALLO	SOCCER GATTICO VERUNO	R	15/03/2025 17:15	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
CUREGGIO CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	16/03/2025 15:00	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
GOZZANO S.S.D.AR.L.	BAGNELLA CALCIO 1972	R	16/03/2025 15:00	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
ORNAVASSESE	BORGOSIESIA CALCIO	R	16/03/2025 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	ARONA CALCIO	R	16/03/2025 10:00	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
VOLUNTAS SUNA	ACCADEMIA DEL TALENTO	R	16/03/2025 10:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

## ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MASERA	MERGOZZESE	A	15/03/2025 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
S.FRANCESCO	US PROVIGEZZO	A	15/03/2025 16:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VARZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	15/03/2025 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO



## ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	15/03/2025 17:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CALCIO VOGOOGNA	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	15/03/2025 14:00	440 COMUNALE	PREMOSELLO CHIOVENDA	VIA FOVANNA
CREVOLESE A.S.D.	VOLUNTAS SUNA	A	15/03/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	15/03/2025 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	A	16/03/2025 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

## ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VERBANIA CALCIO	A	15/03/2025 14:30	2234 COMUNALE	RAMATE - CASALE CORTE CERRO	VIA XXV APRILE
CALCIO VOGOOGNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	15/03/2025 15:30	440 COMUNALE	PREMOSELLO CHIOVENDA	VIA FOVANNA
JUVENTUS DOMO	BAVENO STRESA SSD A RL	A	15/03/2025 14:00	239 NOSERE	NOSERE - DOMODOSSOLA	REGIONE ALLE NOSERE
VOLUNTAS SUNA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	15/03/2025 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

## PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	VARZESE	A	15/03/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
US PROVIGEZZO	MERGOZZESE	A	15/03/2025 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA
VIRTUS VILLADOSSOLA	CALCIO VOGOOGNA	A	15/03/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

## PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	15/03/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CREVOLESE A.S.D.	JUVENTUS DOMO	A	15/03/2025 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	15/03/2025 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

### GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	S.FRANCESCO	A	15/03/2025 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VARZESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	A	15/03/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO SQ.B	VOLUNTAS SUNA	A	15/03/2025 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

## PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	VARZESE	A	15/03/2025 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
ORNAVASSESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	15/03/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VERBANIA CALCIO	JUVENTUS DOMO	A	15/03/2025 14:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

### GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUVENTUS DOMO SQ.B	S.FRANCESCO	A	15/03/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUIROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUIROTTI, 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	VOLUNTAS SUNA	A	15/03/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1
CANNOBIESE 1906	CREVOLESE A.S.D.	A	16/03/2025 10:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

## PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	A	15/03/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
GRAVELLONA SAN PIETRO	ORNAVASSESE	A	15/03/2025 14:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
MERGOZZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	15/03/2025 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
VIRTUS VILLADOSSOLA	BAVENO STRESA SSD A RL	A	15/03/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1
VOLUNTAS SUNA	CANNOBIESE 1906	A	15/03/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

## PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

### GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	BAVENO STRESA SSD A RL	A	15/03/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	JUVENTUS DOMO	A	15/03/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCLIDE DE GASPERI, 3
ORNAVASSESE	CALCIO VOGOGNA	A	15/03/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VARZESE	CREVOLESE A.S.D.	A	15/03/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	VERBANIA CALCIO	A	15/03/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

## PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	15/03/2025 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
JUVENTUS DOMO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	15/03/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUIROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUIROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	CALCIO VOGOGNA	A	15/03/2025 14:00	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
VOLUNTAS SUNA	S.FRANCESCO	A	15/03/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

**GIRONE B - 4 Giornata**

<b>Squadra 1</b>	<b>Squadra 2</b>	<b>A/R</b>	<b>Data/Ora</b>	<b>Impianto</b>	<b>Localita' Impianto</b>	<b>Indirizzo Impianto</b>
GRAVELLONA SAN PIETRO	US PROVIGEZZO	A	15/03/2025 14:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
MASERA	JUVENTUS DOMO SQ.B	A	15/03/2025 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
ORNAVASSESE	VARZESE	A	15/03/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VIRTUS VILLADOSSOLA	CANNOBIESE 1906	A	15/03/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1



4 marzo 2025

**A tutti i Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

### **CIRCOLARE N° 53**

OGGETTO: Revoca sospensione della Federazione calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA.

Con riferimento alla Circolare n. 45 pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti l'11 febbraio 2025, in allegato si trasmette la nota della F.I.G.C. del 3 marzo 2025 prot. 21050/SS 24-25 e la Circolare FIFA n. 1924 del 2 marzo 2025 inerenti l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



**Il Segretario Generale**

Roma, 3 marzo 2025  
Prot. 21050/SS 24 -25  
Segreteria Generale

Spett.le  
**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
SERIE A  
MILANO**

Spett.le  
**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
SERIE B  
MILANO**

Spett.le  
**LEGA ITALIANA CALCIO  
PROFESSIONISTICO  
FIRENZE**

Spett.le  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
ROMA**

Spett.le  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI  
VICENZA**

Spett.le  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI  
CALCIO  
FIRENZE**

Spett.le  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  
SEDE**

Spett.le  
**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
SEDE**

Spett.le  
**SETTORE TECNICO  
FIRENZE**



Il Segretario Generale

Spett.le  
DIVISIONE SERIE A FEMMINILE  
PROFESSIONISTICA  
SEDE

Spett.le  
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE  
SEDE

Spett.le  
DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E  
SPERIMENTALE  
SEDE

Spett.le  
UFFICIO TESSERAMENTO FIGC  
SEDE

**Oggetto: Revoca sospensione della Federazione calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA.**

Con riferimento alla nostra precedente comunicazione Prot. n. 18762 del 7 febbraio u.s., in allegato si trasmette, per quanto di eventuale competenza, la circolare FIFA n. 1924 del 2 marzo 2025, con la quale si comunica la revoca della sospensione della Federazione calcio del Pakistan (PFF) con effetto immediato.

Le rappresentative del Pakistan, inclusi i club, potranno, pertanto, riprendere a partecipare a competizioni internazionali.

Inoltre, gli associati alla PFF e i dirigenti potranno nuovamente beneficiare dei programmi di sviluppo e partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla FIFA e dalla AFC.

Infine, gli associati alla FIFA potranno riprendere contatti a fini sportivi con la PFF ed i suoi club.

Cordiali saluti.

  
Marco Brindelli



## TO THE MEMBER ASSOCIATIONS OF FIFA

Circular no. 1924

Zurich, 2 March 2025

### **Lifting of the suspension of the Pakistan Football Federation (PFF)**

Dear Sir or Madam,

We would like to inform you that, based on the decision taken by the Bureau of the FIFA Council on 2 March 2025, the suspension of the PFF has been lifted with immediate effect.

In view of the above, all of the PFF's membership rights, as defined in article 13 of the FIFA Statutes, have been reinstated with immediate effect. Consequently, the PFF's representative and club teams are again entitled to take part in international competitions. This also means that PFF members and officials may benefit from development programmes, courses and training provided by FIFA and/or the AFC. Moreover, FIFA member associations may again enter into sporting contact with the PFF and/or its teams.

Thank you for taking note of the above.

Yours faithfully,

FIFA

Mattias Grafström  
Secretary General

cc: FIFA Council  
Confederations

# **ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 28 DEL 28 SETTEMBRE 2024**

## **LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 28 Settembre 2024, ha deliberato i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 maschili della stagione sportiva 2024/2025

#### **CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

##### **Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2025/2026**

La 1<sup>a</sup> classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2024/2025 viene ammessa al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 (n. 13 promozioni dirette)

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

##### **PLAY-OFF**

###### **1<sup>a</sup> fase**

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, ovvero per definire le posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2<sup>a</sup> classificata – 5<sup>a</sup> classificata

3<sup>a</sup> classificata – 4<sup>a</sup> classificata

**Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> classificata è pari o superiore a 8, l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società meglio classificata passerà al secondo turno della prima fase.**



**Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classificata è pari o superiore a 8, l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società meglio classificata passerà al secondo turno della prima fase.**

**Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classificata è pari o superiore a 8, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società meglio classificata accederà direttamente alla 2<sup>a</sup> fase.**

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 13 squadre che accederanno alla 2<sup>a</sup> fase. Tale gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

### **2<sup>a</sup> fase**

Le tredici squadre vincenti la 1<sup>a</sup> fase saranno inserite in tre raggruppamenti triangolari e un raggruppamento quadrangolare composti con criterio di vicinarietà, che si svilupperanno con gare di sola andata.

### **CLASSIFICA TRIANGOLARI**

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

### **CLASSIFICA QUADRANGOLARE**

Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

### **3<sup>a</sup> fase**

#### **1<sup>a</sup> IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D**

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i raggruppamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2025/2026. Le squadre classificate al 2° posto dei raggruppamenti si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

1° turno

- 1) 2<sup>a</sup> classificata raggruppamento A - 2<sup>a</sup> classificata raggruppamento B
- 2) 2<sup>a</sup> classificata raggruppamento C - 2<sup>a</sup> classificata raggruppamento D

2° turno

- 3) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. La vincente del 2° turno accede al Campionato di Seconda categoria 2025/2026 (n. 5 ulteriori promozioni).

#### **2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D**

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i raggruppamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2025/2026, non si disputano ulteriori gare (n. 4 ulteriori promozioni).

#### **3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D**

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i raggruppamenti si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

- 1) vincente raggruppamento A - vincente raggruppamento B
- 2) vincente raggruppamento C - vincente raggruppamento D

2° turno

- 3) perdente abbinamento 1 – perdente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. Le vincenti dei tre abbinamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2025/2026 (n. 3 ulteriori promozioni).

#### **4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D**

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i raggruppamenti si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

- 1) vincente raggruppamento A - vincente raggruppamento B
- 2) vincente raggruppamento C - vincente raggruppamento D

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. Le vincenti degli abbinamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2025/2026 (n. 2 ulteriori promozioni).

#### **5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D**

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i raggruppamenti si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

- 1) vincente raggruppamento A - vincente raggruppamento B
- 2) vincente raggruppamento C - vincente raggruppamento D

2° turno

- 3) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. La vincente del 2° turno accede al Campionato di Seconda categoria 2025/2026 (n. 1 ulteriore promozione).

### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2025/2026 - COMPOSIZIONE ORGANICO**

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 28 Settembre 2024,

- ha ritenuto di modificare parzialmente le modalità di ingresso alla categoria Under 19 Regionale deliberando di avviare una fase sperimentale tesa a valorizzare maggiormente i Campionati Under 19 della precedente stagione sportiva garantendo comunque alle compagini partecipanti ai Campionati Under 17 il passaggio alla categoria Under 19 e che l'organico del Campionato Regionale Under 19 2025/2026 sarà composto da 56 squadre, inserite in 4 raggruppamenti, come di seguito specificato.

Le squadre classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> posizione in ciascun girone al termine del **Campionato Regionale Under 17 2024-2025** (n. 30 squadre), le compagini classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> posizione in ciascun girone al termine del **Campionato Provinciale Under 17 2024-2025** (n. 40 squadre), le squadre classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> posizione in ciascun girone al termine del **Campionato Regionale Under 19 2024-2025** (n. 16 squadre) e le squadre classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> posizione in ciascun girone al termine del **Campionato Provinciale Under 19 2024-2025** (n. 42 squadre) saranno inserite in 32 raggruppamenti quadrangolari, articolati con gare di andata e ritorno che si svolgeranno nel mese di Settembre 2025.

**Al termine delle gare dei quadrangolari, le 32 vincenti i rispettivi raggruppamenti unitamente alle 24 migliori tra le seconde classificate andranno a comporre l'organico del Campionato Under 19 Regionale 2025/2026.**

Qualora tra le Società aventi diritto di partecipare alle fasi di qualificazione al Campionato Under 19 Regionale s.s. 2025/2026 siano presenti più compagini di stessi Sodalizi le squadre aventi titolo per effetto della classifica del Campionato Under 19 Regionale non verranno considerate ed in loro sostituzione verranno ammesse, per il completamento dei raggruppamenti, le squadre che seguono in graduatoria fino al computo massimo complessivo del numero delle squadre previsto per ciascun girone nelle categorie Under 19 Regionale/Provinciale 2024/25.

Si precisa che tra le Società che prenderanno parte alla fase di qualificazione al Campionato Under 19 Regionale s.s. 2025/2026 non potranno essere computate quelle appartenenti all'organico di Serie D 2025/2026 in quanto le stesse hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Under 19 Nazionale.

Pertanto, nelle graduatorie finali dei Campionati Under 17 Regionale/Provinciale, Under 19 Regionale/Provinciale non si terrà conto della loro posizione in classifica ed in sostituzione verranno ammesse le squadre che seguono in graduatoria fino al computo massimo complessivo del numero delle squadre previsto per ciascun girone nelle categorie Under 17 e Under 19 Regionale/Provinciale 2024/25.

### **CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE – FINALI REGIONALI S.S. 2024/2025**

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 28 Settembre 2024, ha deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per il Campionato provinciale Under 19.

#### **“TOP TOURNAMENT FINALS” – Fase Finale Campionato Provinciale Under 19**



Al termine del Campionato Provinciale Under 19 2024-2025, le prime, le seconde, le terze e le quarte classificate di ciascuno dei 14 gironi accederanno alle **“Top Tournament Finals”** per l’assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle **“Top Tournament Finals”**, ovvero per definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

### **1^ FASE**

Le 56 squadre saranno inserite in 28 abbinamenti, strutturati in gare di andata e ritorno.

### **2^ FASE**

Le 28 squadre vincenti della 1^ fase formeranno 7 quadrangolari, composti con criterio di vicinorietà, incontrandosi con gare di sola andata.

Le vincenti dei quadrangolari unitamente alla miglior seconda classificata di tutti i quadrangolari accedono ai quarti di finale

## **CLASSIFICA QUADRANGOLARI**

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

Per individuare la migliore seconda classificata nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. Miglior differenza reti
3. Maggior numero di reti segnate
4. Sorteggio

## **QUARTI DI FINALE**

Le gare dei quarti di finale si disputeranno con gare di andata e ritorno, composti con criterio di vicinorietà.

Accederanno alle semifinali le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

## SEMIFINALI

Gli abbinamenti di semifinale, strutturati in gare di andata e ritorno con questi accoppiamenti:

- A) Vincente abbinamento 1 – Vincente abbinamento 2
- B) Vincente abbinamento 3 – Vincente abbinamento 4

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

## FINALE

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica su campo neutro.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

## Campionati Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 – Meccanismi di Scambio al termine della s.s. 2024-2025

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 28 Settembre 2024, ha deliberato le modalità di effettuazione dei meccanismi di scambio al termine dei Campionati regionali e provinciali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14 s.s. 2024-2025:

### **Campionato regionale Under 17 s.s. 2025-2026**

L'organico del Campionato Regionale Under 17 2025-2026 sarà composto da 70 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 16 2024-2025 le squadre classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2025-2026 (n. 40 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 16 2024-2025 la squadra 1<sup>a</sup> classificata in ciascuno dei 10 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2025-2026 (n. 10 qualificate).

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Regionale Under 16 2024-2025 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Provinciale Under 16 2024-2025 (tot. 20 formazioni) saranno suddivise in otto quadrangolari e 1 triangolare di qualificazione, composti con criterio di vicinorietà e articolati in gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Regionale Under 16 2024-2025 avranno il diritto di partecipare al Campionato Provinciale Under 17 2025-2026.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 9°, 10° e 11° posto in ciascun girone regionale, nonché

al 2° e 3° posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

### **CLASSIFICA QUADRANGOLARI**

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

### **CLASSIFICA TRIANGOLARI**

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare le migliori terze classificate nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

Al termine dei gironi le prime e seconde classificate dei raggruppamenti unitamente alle due migliori terze dei quadrangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2025-2026 (n. 20 ulteriori qualificate).

### **Campionato regionale Under 16 s.s. 2025-2026**

L'organico del Campionato Regionale Under 16 2025-2026 sarà composto da 70 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 15 2024-2025 le squadre classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2025-2026 (n. 40 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 15 2024-2025 la squadra 1<sup>a</sup> classificata in ciascuno dei 14 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2025-2026 (n. 14 qualificate).

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Regionale Under 15 2024-2025 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Provinciale Under 15 2024-2025 (tot. 28 formazioni) saranno suddivise in dieci quadrangolari e un triangolare di qualificazione, composti con criterio di vicinorietà e articolati su gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Regionale Under 15 2024-2025 avranno il diritto di partecipare Campionato Provinciale Under 16 2025-2026.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 9°, 10° e 11° posto in ciascun girone regionale, nonché al 2° e 3° posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

### **CLASSIFICA QUADRANGOLARI**

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

### **CLASSIFICA TRIANGOLARE**

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti

2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

Al termine dei gironi le undici vincenti e le cinque migliori seconde classificate nei quadrangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2025-2026 (n. 16 ulteriori qualificate).

### **Campionato regionale Under 15 s.s. 2025-2026**

L'organico del Campionato Regionale Under 15 2025-2026 sarà composto da 70 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 14 2024-2025 le squadre classificate dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2025-2026 (n. 40 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 14 2024-2025 la squadra 1<sup>a</sup> classificata in ciascuno dei gironi provinciali, il cui numero potrà essere definito solo al termine della fase di qualificazione regionale attualmente in fase di svolgimento, acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2025-2026.

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Regionale Under 14 2024-2025 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Provinciale Under 14 2024-2025 (da determinare in base al numero di gironi provinciali) saranno suddivise in quadrangolari e/o triangolari di qualificazione, composti con criterio di vicinarietà e articolati su gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> posizione al termine del Campionato Regionale Under 14 2024-2025 avranno il diritto di partecipare Campionato Provinciale Under 15 2025-2026.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 9°, 10° e 11° posto in ciascun girone regionale, nonché al 2° e 3° posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

### **CLASSIFICA QUADRANGOLARI**

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio



## **CLASSIFICA TRIANGOLARI**

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

Al termine dei gironi le vincenti e un eventuale numero di migliori seconde classificate, da definire successivamente in base alla composizione dei gironi stessi, acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2025-2026.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 292** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 147/A della F.I.G.C inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
  - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
  - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 293** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 148/A della F.I.G.C inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
  - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 295** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 150/A della F.I.G.C inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
  - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
  - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
  - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 343**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 180/A della F.I.G.C inerente l'elezione dei Vice Presidenti della F.I.G.C.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 febbraio 2025;
- attesa la necessità di provvedere all'elezione dei Vice Presidenti della FIGC;
- preso atto delle candidature presentate;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

h a e l e t t o

Vice Presidente Vicario Umberto CALCAGNO e Vice Presidente Daniele ORTOLANO.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 344**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 181/A della F.I.G.C inerente l'elezione dei tre componenti del Comitato di Presidenza della F.I.G.C.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 febbraio 2025;
- attesa la necessità di provvedere all'elezione di tre componenti il Comitato di Presidenza della FIGC;
- preso atto delle candidature presentate;
- visto l'art. 25 dello Statuto Federale

h a e l e t t o

Ezio Maria SIMONELLI, Matteo MARANI e Giancarlo ABETE componenti del Comitato di Presidenza.

Di conseguenza il Comitato di Presidenza risulta così composto:

Gabriele GRAVINA (Presidente Federale)

Umberto CALCAGNO (Vice Presidente Vicario)

Ezio Maria SIMONELLI (Componente in rappresentanza delle Leghe Professionistiche)

Matteo MARANI (Componente in rappresentanza delle Leghe Professionistiche)

Giancarlo ABETE (Componente in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti)

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 346**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 184/A della F.I.G.C inerente l'approvazione delle modifiche dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 febbraio 2025;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dello Statuto della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## STATUTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### Art. 1

#### Costituzione e denominazione

1 - La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza ~~fine~~ **scopo** di lucro, le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e **calciatrici e di giocatori e giocatrici di Calcio a Cinque** non professionisti. **Possono essere inquadrati nella Lega Nazionale Dilettanti, con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, le Società affiliate alla F.I.G.C. che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica.**

2 - La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.

3 - La L.N.D., quale associazione **non riconosciuta di diritto privato**, associa Società e Associazioni Sportive affiliate alla F.I.G.C. **ed** esplica le competenze ~~demandate dallo Statuto della stessa F.I.G.C.~~ **attribuitele dalla F.I.G.C.**, ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

### Art. 2

#### Sede e durata

1 - La L.N.D. ha sede in Roma.

2 - La durata della L.N.D. è illimitata.

### Art. 3

#### Scopo

1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle Società ed Associazioni Sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.

2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:

- a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;

c) rappresenta le Società **ed Associazioni Sportive** associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori, **con le Associazioni di categoria riconosciute dalla F.I.G.C.** e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;

d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, ~~delle Divisioni,~~ **della Divisione Calcio a Cinque**, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;

e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica ~~demandata dalla F.I.G.C. di sua competenza~~ ed indice i **relativi** Campionati ~~ed i e Tornei di competenza~~;

f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle Società **ed Associazioni Sportive** associate;

g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e ~~le Divisioni,~~ **la Divisione Calcio a Cinque**, attività di formazione dei Dirigenti di Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

h) svolge ogni altra funzione ~~attribuita dalla F.I.G.C.~~ **prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.**

**Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituite la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque, con le finalità stabilite dal Regolamento della Lega.**

#### **Art. 4 Gli Uffici**

~~1 - Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.~~ **dal Segretario Generale.**

~~2- La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.~~

~~3 - L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice Segretario Amministrativo.~~

~~4 - 3 - Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.~~

~~5 - 4 - Il Segretario Generale della Lega, inoltre:~~

~~a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;~~

~~b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate;~~

~~e) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D..~~

- a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai Regolamenti di Lega;
- b) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi e dirigendo il personale;
- c) coordina l'attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile di Lega;
- d) cura l'esecuzione delle delibere degli Organi della Lega;
- e) riferisce agli Organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le Società associate;
- f) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D.

## Art. 5 Le associate

1 - Sono associate alla L.N.D. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, costituitesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di Legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica **o non agonistica** indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento ~~della quota associativa annuale~~ **dei diritti di associazione annuali** e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.

2 - Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure ~~alla associazione con il passaggio~~ ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della Società **o Associazione Sportiva**, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D..

3 - La rappresentanza delle Associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

**Art. 6**  
**Diritti e obblighi delle associate**

1 - Alle Società e Associazioni Sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.

2 - Le Società e le Associazioni Sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare **e di legge.**

3 - I diritti e gli obblighi delle Società e delle Associazioni Sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia. ~~interna~~

4 - Ciascuna Società od Associazione Sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti sullo stesso.

**Art. 7**  
**Cariche L.N.D.**

Per poter essere eletti ~~o rieletti nelle~~ alle cariche della L.N.D., è necessario essere in possesso dei requisiti ~~previsti e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti~~ dallo Statuto della F.I.G.C., **dalle norme federali, dal presente Statuto, dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti** e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D."

**Art. 8**  
**Gli Organi**

1 - Sono Organi della L.N.D.:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice-Presidente Vicario;
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Consiglio di Presidenza;
- f) Il Consiglio Direttivo;
- g) Il Collegio dei Revisori **dei Conti.**

2 - Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi, si fa rinvio al Regolamento della L.N.D. ed alle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", nonché alle N.O.I.F. e allo Statuto della F.I.G.C..

**Art. 9**  
**L'Assemblea: composizione, convocazione e quorum**

~~1 - L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.~~

~~2- 1 - L'Assemblea si compone di Delegati eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società e dalle Associazioni Sportive associate alla L.N.D., secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.", da essa predisposte e sottoposte alla F.I.G.C. per il parere di conformità.~~ approvate dalla F.I.G.C.

~~3- 2 - L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:~~

a) in via ordinaria elettiva ~~alla fine di ogni~~ dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C., nel rispetto dei termini dalla stessa stabiliti;

b) in via straordinaria ~~quando ricorrano gravi circostanze o~~ quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno ~~i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto,~~ la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.

~~4- 3 - La convocazione delle Assemblee ordinarie e delle Assemblee straordinarie, è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 prima della data fissata per le stesse, nei termini previsti dal Regolamento di Lega e dalle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.~~

In pendenza di commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, nei termini e con le modalità di cui al presente comma. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

4 - L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza ~~dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto~~ della metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza ~~dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto~~ di un terzo dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto. ~~Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dal presente Statuto e dalle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.~~

5 - L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia e nel rispetto delle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", da un Presidente nominato dai Delegati presenti.

6 - L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli Organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

7 – Nell'Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per l'Assemblea Elettiva dei Consiglieri Federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

8 – La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell'Assemblea della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la F.I.G.C.

## Art. 10

### ~~Poteri e funzioni dell'Assemblea~~

#### L'Assemblea: poteri e funzioni

1 - L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

a) il Presidente della L.N.D.;

b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali - Nord, Centro, Sud - di appartenenza;

d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., **secondo quanto previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;**

e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..

2 - L'Assemblea della L.N.D.: ~~designa:~~

~~a) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C..~~

a) approva i Bilanci preventivi in caso di parere sfavorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e approva i Bilanci consuntivi nell'ipotesi di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all'esito della procedura di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), del presente Statuto;

c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche;

d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.

3 - E' di competenza dell'Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

~~3-~~ 4 - L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea:

a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati ~~e delle Divisioni della L.N.D.~~, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, ~~nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico,~~ relativi all'elezione dei Delegati Assembleari, anche per quel che concerne quelli in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico;

b) della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile della F.I.G.C. per il Delegato Assembleare eletto in tale ambito.

~~4- 5~~ - L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

## Art. 11 Il Presidente

1 - Il Presidente **ha la legale rappresentanza della L.N.D. e ne** assicura la gestione sportiva ~~della L.N.D.~~, organizzativa e amministrativa, adottando i provvedimenti relativi, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed in base alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, purché non specificatamente attribuiti ad altri Organi.

2 - Il Presidente nomina il Segretario Generale, ~~il Segretario Amministrativo, il Vice-Segretario e il Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D.~~, e, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari.

~~3 - Il Presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la F.I.G.C. e vigila sul funzionamento degli Uffici, sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e sull'attività svolta dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni, sentito il Consiglio di Presidenza, disponendo accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa.~~

~~4 - Il Presidente adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.~~

~~5 - Il Presidente cura altresì l'attribuzione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.~~ 3  
- Il Presidente:

a. convoca l'Assemblea;

b. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;

c. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;

d. vigila sull'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;

e. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predisporre l'ordine del giorno;

f. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;

g. cura l'attuazione di ogni altra attività prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.

4 - In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L'espletamento della ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi o indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso l'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### Art. 12

##### Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti

1 - ~~Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei, oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a lui delegate dal Presidente.~~ Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.

2 - ~~I Vice Presidenti espletano, anche singolarmente, le funzioni di reggenza in caso di mancanza od impedimento temporanei del Vice Presidente Vicario oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a loro delegate dal Presidente.~~ I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età e seguendo il medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli altri Vice Presidenti.

#### Art. 13

##### Il Consiglio di Presidenza

1 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della L.N.D. ~~Il Consiglio di Presidenza si riunisce nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento di Lega.~~

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

~~Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio d'esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.~~



Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del Bilancio preventivo, del Bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi.

Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.

## 2. Il Consiglio di Presidenza:

a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario Generale ~~e al Segretario Amministrativo;~~

b) ~~predisporre inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.~~ predisporre il Bilancio preventivo nonché il Bilancio consuntivo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D..

c) propone al Presidente della F.I.G.C. la nomina dei Dirigenti non elettivi;

~~decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;~~

d) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;

e) adempie a tutte le altre incombenze ad esso devolute dal Regolamento della L.N.D.. ~~In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.~~

~~2-~~ 3 - Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

## Art. 14

### Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente ~~delle Divisioni~~ della Divisione Calcio a Cinque.

2 - Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., i Coordinatori dei Dipartimenti dell'Interregionale, del Calcio Femminile, del Beach Soccer, dell'attività amatoriale-ricreativa e dell'attività degli eSports, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in

relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, **con le modalità stabilite dal Regolamento di Lega**. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4 - **Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.**

~~4-~~ 5 - Il Consiglio Direttivo:

a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, ~~dalle Divisioni~~, **dalla Divisione Calcio a Cinque**, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;

b) delibera ~~con i più ampi poteri~~ gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza qualificata ~~dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto~~;

c) approva il ~~piano economico per obiettivi~~ **Bilancio preventivo, in caso di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e il Bilancio consuntivo della L.N.D. in caso di giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti**;

d) emana il Regolamento ~~di amministrazione e contabilità~~ **Amministrativo e Contabile** della L.N.D., dei Comitati e ~~dalle Divisioni~~, **della Divisione Calcio a Cinque**, nonché ogni altro regolamento interno;

~~e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;~~

~~f)~~ e) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e **dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano**;

~~g)~~ f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;

~~h)~~ g) ~~in caso di necessità~~, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati **Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano** e ~~delle Divisioni~~ **della Divisione Calcio a Cinque** e ~~la nomina di un Commissario Straordinario~~, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività loro demandate ovvero **in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento**, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C.. **La delibera viene assunta a maggioranza qualificata con la esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se interessata. Con tale delibera si nomina il Commissario Straordinario.** Qualora il predetto commissariamento ~~determinasse~~ **determini** la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la

ratifica da parte del Consiglio Federale;

h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;

i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;

j) può proporre all'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti la persona da designare quale candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;

k) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., ~~dal Regolamento Elettorale della L.N.D.~~ dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque.

~~m) approva il bilancio della L.N.D., corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.~~

In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d'Area dovrà essere individuato nell'ambito dei Presidenti dei Comitati d'Area o nel Vice Presidente d'Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

## Art. 15

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori ~~Contabili Legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.~~ È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato ~~la maggioranza il maggior numero~~ dei voti validi espressi.

2 - La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe.

3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

4 - In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria

**amministrazione della Lega fino alla nomina del commissario o fino al rinnovo delle cariche, se si procede al rinnovo delle stesse prima della nomina del Commissario.**

~~2~~ **5** - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.

## **Art. 16 Articolazione**

1 - Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano che sono equiparati ai Comitati Regionali, Dipartimenti e Delegazioni;

- inquadra:

~~b) Divisione Calcio Femminile;~~

~~e) b) Divisione Calcio a Cinque.~~

## **Art. 17 Comitati Regionali e Delegazioni**

1 - I Comitati Regionali inquadrano le Società e le Associazioni Sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

2 - I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. **I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno sede rispettivamente nelle due città di capoluogo.**

3 - Sono Organi dei Comitati Regionali:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente, **il Vice Presidente Vicario** ed il Vice-Presidente;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

~~f) la Consulta.~~

4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti Organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con ~~lo Statuto federale~~ **le norme federali** e con il principio di democrazia. ~~interna.~~

~~**5 - I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.**~~

**5 - I componenti delle Delegazioni sono nominati con le modalità stabilite dal Regolamento**

della L.N.D.

~~Art. 18~~

~~Divisione Calcio Femminile~~

~~1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.~~

~~1 - Sono Organi della Divisione:~~

- ~~— a) l'Assemblea;~~
- ~~— b) il Presidente ed il Vice-Presidente;~~
- ~~— c) il Consiglio di Presidenza;~~
- ~~— d) il Consiglio Direttivo;~~
- ~~— e) il Collegio dei Revisori dei Conti;~~
- ~~— f) la Consulta;~~
- ~~— g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.~~

~~3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.~~

Art. 19 18

Divisione Calcio a Cinque

~~1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.~~

1 - La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella L.N.D., che se ne avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali.

2 - La Divisione Calcio a Cinque ha sede in Roma, è dotata di autonomia amministrativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.

~~2- 3 - Sono Organi della Divisione Calcio a Cinque:~~

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, **il Vice Presidente Vicario** ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- ~~f) la Consulta;~~
- ~~g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.~~

~~3- 4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di~~

detti Organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle “Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.”, in conformità con ~~lo Statuto federale~~ **le norme federali** e con il principio di democrazia ~~interna~~.

#### **Art. ~~20~~ 19**

#### **Dipartimento Interregionale**

**1 -** Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D.

~~nonché, previa autorizzazione del Presidente della L.N.D., ogni altra manifestazione di interesse del Dipartimento.~~

**2 -** Il Dipartimento ~~Serie D~~ **Interregionale** dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato scelto fra tutti i Vice Presidenti. ~~della L.N.D.~~ Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, ~~su proposta degli~~ **sentiti gli stessi**.

**3 -** Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Interregionale vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

#### **Art. 20**

#### **Dipartimento Calcio Femminile**

**1 -** Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che è, salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata, competente per la gestione e l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili:

- Campionato Nazionale Serie C
- Campionato Juniores
- Coppa Italia

**2 -** Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, **sentiti gli stessi**.

**3 -** Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Calcio

Femminile vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

**Art. 21**  
**Dipartimento Beach Soccer**

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, cui compete l'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia).

2. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, ~~e da un numero di componenti variante da cinque a sette.~~ da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro.

3. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. Presso il Dipartimento Beach Soccer può essere costituita una Consulta, con le modalità previste dal Regolamento di Lega.

4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Beach Soccer vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

**Art. 22**  
**Dipartimenti per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e per l'Attività degli eSport**

1 - Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituiti il Dipartimento per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e il Dipartimento per l'Attività degli eSport, avente carattere amatoriale e ricreativo.

2 - I Dipartimenti sono composti ciascuno da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro.

3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e del Dipartimento per l'attività degli eSport vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

**Art. ~~22~~ 23**  
**Gestione economica e finanziaria**

1 - La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria, con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto federale.

2 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1°

luglio al 30 giugno.

3 - Il Bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo Bilancio.

4 - Il Bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.

~~5 - Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve, senza indugio, essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio.~~ Il Bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo Bilancio delle eventuali Società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo Bilancio.

6 - Il Bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.

7 - Il Bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.

8 - La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza ~~dei bilanci di esercizio annuale~~ del Bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di Legge.

9 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

~~10 - Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.~~ Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento Amministrativo e Contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.

~~6 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.~~



**Art. ~~23~~ 24**  
**Le Entrate**

1 - Le Entrate della L.N.D. sono costituite da:

- a) ~~le quote associative annue~~ i diritti di associazione annuali e i diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;
- b) eventuali contributi ordinari e straordinari delle Associate;
- c) eventuali contributi ordinari e straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di Enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;
- e) diritti ed ammende a vario titolo;
- f) eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di attività sportive e dall'esercizio di attività o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;
- g) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

**Art. 24 25**  
**Il Patrimonio**

1 - Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

- ~~a) il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione delle società e associazioni sportive associate e da eventuali contributi straordinari;~~
- ~~b) eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;~~
- ~~c) contributi di terzi vincolati;~~
- ~~d) fondi di riserva, previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.;~~
- ~~e) avanzo e disavanzo di esercizio;~~
- ~~f) ogni altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla L.N.D.~~

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- Attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- Ratei e risconti attivi e passivi;
- Patrimonio netto;
- Fondo per rischi e oneri;
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- Debiti.

2 - Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento ~~di amministrazione e contabilità~~ Amministrativo e Contabile della L.N.D..

3 - ~~Per la gestione delle attività economiche o del patrimonio immobiliare, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D.~~

Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società da essa controllate, direttamente e/o indirettamente. I componenti degli Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.,

su proposta del Presidente.

**Art. ~~25~~ 26**  
**Revisione dello Statuto**

1 - Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente a mezzo di apposita Assemblea Straordinaria, da convocarsi 60 giorni prima della seduta. ~~quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto al voto.~~ Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

~~Tali modifiche risulteranno approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati della L.N.D. componenti dell'Assemblea.~~

2 - Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea Straordinaria, entrano in vigore dal giorno dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

**Art. ~~26~~ 27**  
**Scioglimento**

1 - Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato ~~dall'unanimità~~ dai due terzi degli aventi diritti di voto dell'Assemblea Straordinaria, su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.

~~2 - Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.~~

~~3 - L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.~~

**Art. ~~27~~ 28**  
**Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega  
e ~~clausola compromissoria~~ vincolo di giustizia**

1 - I tesserati, le Società e le Associazioni Sportive affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D..

2 - I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi Organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3 - Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione ~~dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.~~ del Collegio di

Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

~~Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:~~

- ~~a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;~~
- ~~b) la perdita della gara;~~
- ~~c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori;~~
- ~~d) la squalifica del campo.~~

Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto Organo dallo Statuto Federale.

## **Norme transitorie e finali**

I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto Federale, nonché ai fini di coordinamento con le modifiche allo Statuto della F.I.G.C. approvate dall'Assemblea del ~~20 giugno 2011~~ **4 Novembre 2024**, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

~~III. Il comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto limitatamente alla parte relativa ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano entra in vigore dal 1° luglio 2012.~~

**III. Il nuovo comma 2, dell'art. 3, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;**

**IV. Le modifiche al comma 3, dell'art. 18, relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025.**

**V. Le modifiche al presente Statuto rese necessarie dall'adeguamento a norme di rango superiore, qualora la celebrazione di una Assemblea ad hoc sia particolarmente gravosa ed onerosa, potranno essere approvate mediante il recepimento preventivo nei Regolamenti di Lega e diventeranno efficaci con l'approvazione da parte della F.I.G.C. I relativi adeguamenti saranno sottoposti alla approvazione di una successiva Assemblea Statutaria della L.N.D.**



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 352** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 351/AA e n. 352/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 351/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318 pfi 24-25 adottato nei confronti della società GS PERO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GS PERO SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mrad Sedik, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., in data 6.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società GS PERO SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ignazio Mirabile;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS PERO SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 352/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 291 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico GODIO, Fabio CALDI, Giulio LAPIDARI, Luca DELLA VEDOVA, Guido DEL ZOPPO, Andrea PIAZZA, Tiziano LARGHI, Aurelio TEDESCO e delle società ASD AGRANO SPORTIVA, ASD RIVIERA D'ORTA, ASD CIREGGIO, ASD CASALE CORTE CERRO, GS FONDOTOCE, ASD VERBANIA, ASD FERILOLO CALCIO e ASD VOLUNTAS SUNA avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico GODIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Agrano Sportiva, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere organizzato e realizzato il torneo "Memorial Ruggero Baraggia", svoltosi in data 1 settembre 2024 in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali al quale hanno partecipato le squadre delle società A.S.D. Riviera d'Orta, A.S.D. Cireggio ed A.S. Casale Corte Cerro militanti nel campionato di Seconda Categoria;

Fabio CALDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Riviera d'Orta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Memorial Ruggero Baraggia", svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Giulio LAPIDARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cireggio, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Memorial Ruggero Baraggia", svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Luca DELLA VEDOVA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casale Corte Cerro, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto



dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Memorial Ruggero Baraggia", svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Guido DEL ZOPPO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Fondotoce, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato e realizzato il torneo "Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso" svoltosi in data 31 agosto 2024 ed al quale hanno preso parte le squadre delle società A.S.D. Verbania ed A.S.D. Feriolo militanti nel campionato Juniores, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali; in violazione, altresì, dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere organizzato e realizzato il torneo "Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso" svoltosi in data 31 agosto 2024 ed al quale ha preso parte la squadra della società A.S.D. Voluntas Suna militante nel campionato di Seconda Categoria, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

Andrea PIAZZA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Verbania, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso", svoltosi in data 31 agosto 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha preso parte la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Tiziano LARGHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Feriolo, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso", svoltosi in data 31 agosto 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha preso parte

la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Aurelio TEDESCO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Voluntas Suna, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Trofeo A. M. Roberto e Andrea Basso", svoltosi in data 31 agosto 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha preso parte la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

ASD AGRANO SPORTIVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Enrico Godio, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD RIVIERA D'ORTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Caldi, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD CIREGGIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Giulio Lapidari, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD CASALE CORTE CERRO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Luca Della Vedova, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

GS FONDOTOCE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Guido Del Zoppo, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD VERBANIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Piazza, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD FERILO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Tiziano Larghi, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD VOLUNTAS SUNA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Aurelio Tedesco, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Enrico GODIO,
  - Sig. Fabio CALDI,

- Sig. Giulio LAPIDARI,
  - Sig. Luca DELLA VEDOVA,
  - Sig. Guido DEL ZOPPO,
  - Sig. Andrea PIAZZA,
  - Sig. Tiziano LARGHI,
  - Sig. Aurelio TEDESCO,
  - Società ASD AGRANO SPORTIVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enrico GODIO,
  - Società ASD RIVIERA D'ORTA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio CALDI,
  - Società ASD CIREGGIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giulio LIPARDI,
  - Società ASD CASALE CORTE CERRO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca DELLA VEDOVA,
  - Società GS FONDOTOCE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido DEL ZOPPO,
  - Società ASD VERBANIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea PIAZZA,
  - Società ASD FERILOLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tiziano LARGHI,
  - Società ASD VOLUNTAS SUNA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aurelio TEDESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
    - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enrico GODIO,
    - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio CALDI,
    - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giulio LAPIDARI,
    - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca DELLA VEDOVA,
    - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Guido DEL ZOPPO,
    - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea PIAZZA,
    - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tiziano LARGHI,
    - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Aurelio TEDESCO,
    - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD AGRANO SPORTIVA,
    - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD RIVIERA D'ORTA,
    - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CIREGGIO,
    - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CASALE CORTE CERRO,
    - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società GS FONDOTOCE,
    - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VERBANIA,
    - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FERILOLO CALCIO,
    - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VOLUNTAS SUNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 353**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 353/AA al n. 356/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 353/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PASSARO, e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe PASSARO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luigi Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 7.11.2024, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri del Presidente e dei dirigenti tesserati per la A.S.D. Campanelle, nonché di tale società nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di due post pubblicati sulla propria pagina personale del social network "facebook";

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Passaro all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giuseppe PASSARO,
  - Società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ezio PERUZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PASSARO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 354/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Davide INGOGLIA, Marco ROGGERO e della società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide INGOGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R. S.S.D. Real Orione V., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 39, comma 2, e 91, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso ommesso, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare che le firme del sig. Alessandro Gangale presenti sui moduli di tesseramento per la società A.S.R. S.S.D. Real Orione V. per la stagione sportiva 2024 – 2025, da lui sottoscritti e così inseriti nel sistema, fossero state apposte dal citato calciatore;

Marco ROGGERO, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R. S.S.D. Real Orione V., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, fatto sottoscrivere al calciatore sig. Alessandro Gangale, all'epoca minorenni, i moduli di pre tesseramento per la società A.S.R. S.S.D. Real Orione V. per la stagione sportiva 2024 – 2025 poi non inseriti nel sistema, e per avere altresì lo stesso nel mese di agosto 2024, quando il calciatore aveva compiuto la maggiore età, scannerizzato la firma apposta dal sig. Alessandro Gangale sui predetti moduli trasferendola poi sui moduli di tesseramento inseriti nel sistema informatico federale;

A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Davide Ingoglia e Marco Roggero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Davide INGOGLIA,
  - Sig. Marco ROGGERO,
  - Società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide INGOGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;



- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide INGOGLIA,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco ROGGERO,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pietro LAPERTOSA avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro LAPERTOSA, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione AIA di TORINO), in violazione dell'art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5, e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA per aver costui, quale Osservatore Arbitrale designato per valutare l'operato della terna arbitrale cui era stata affidata la direzione della gara CITTA' GIARDINO MARASSI vs JASNAGORA disputata in data 12.10.24 e valida per il Campionato Calcio a 5 Serie B Gir. A della stagione sportiva in corso, assunto verso i componenti della anzidetta terna arbitrale, in occasione del previsto colloquio di fine gara intrattenuto con gli stessi, un atteggiamento insolente, sgarbato, scortese, irriguardoso e maleducato. E più precisamente per aver nel corso di quel colloquio (istituzionalmente finalizzato ad una disamina tecnico-analitica della direzione di gara al fine di valutare la prestazione di ciascun componente della terna arbitrale), nel rivolgersi ai componenti della terna arbitrale, utilizzato un linguaggio offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Pietro LAPERTOSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 5 (cinque) giorni di sospensione interamente e definitivamente commutati ex art. 126 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della non particolare gravità della condotta contestata e della occasionalità della stessa, nella applicazione della sanzione della sola censura per il Sig. Pietro LAPERTOSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Mario BUCCI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario BUCCI, all'epoca dei fatti Arbitro Benemerito, nonché Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Vasto (CH); in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a), lett. b) e lett. c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver, al termine del convegno "Essere Arbitri in Campo e nella Vita – II Edizione", tenutosi in data 11.12.2023, presso il Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano (CH), posto in essere una condotta intimidatoria e aggressiva, nei confronti del Sig. Giuseppe Paione, Arbitro della Sezione di Lanciano e componente del Comitato Regionale Arbitri Abruzzo con il ruolo di referente del Settore Giovanile e Scolastico, al quale ha proferito frasi offensive e irriguardose;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Mario BUCCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Mario BUCCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina